

Contratti con prestazioni corrispettive e valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti

Tribunale di Ravenna, Sez. Civile, 3 ottobre 2017. Est. Farolfi.

Contratti con prestazioni corrispettive – Risoluzione del rapporto per mutuo dissenso – Addebito di inadempimenti reciproci – Valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti – Rapporto di dipendenza sul piano causale e di proporzionalità

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci o una di esse contrasti la domanda di risoluzione avversaria giustificando la propria inadempienza con quella dell'altro contraente, il giudice del merito, prima di assumere una qualsiasi decisione, è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto.

Qualora in applicazione di tale principio ed alla luce dei risultati dell'istruttoria non risulti possibile stabilire quale dei rispettivi inadempimenti possa essere considerato prevalente ed appaia invece certo che le parti hanno, di fatto, ritenuto cessato il rapporto contrattuale, è possibile dichiarare anche d'ufficio l'intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo dissenso (fattispecie in tema di contratto di locazione di motocicletta ed assistenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione della stessa ai fini di partecipare al campionato italiano velocità).

(Massima a cura di Alessandro Farolfi – Riproduzione riservata)

N. R.G. 1737/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

FATTO E DIRITTO

1. La presente decisione viene redatta con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla recente legge di riforma n. 69/2009 entrata in vigore il 4 luglio 2009 ed applicabile negli articoli richiamati anche ai procedimenti in corso, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 c. 2 della stessa legge.

2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____ (d'ora innanzi l'associazione o l'opposta), premesso di aver messo a disposizione la moto BMW S1000 ed altre prestazioni di assistenza a favore del sig. V. Alessio, al fine di consentirgli di partecipare al campionato italiano velocità – CIV – nella stagione 2014, per il corrispettivo di Euro 20.000 di cui 10.000 pagati alla stipula, chiedeva ingiungersi al pilota il saldo del compenso, pari a Euro 10.000 oltre gli interessi e spese del monitorio, dando atto che l'ingiunto dopo appena due gare ed alcuni test non aveva più partecipato al campionato medesimo.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. V. Alessio ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo evidenziando che era l'opposta ad essersi resa inadempiente, mettendogli a disposizione una moto ed assistenza inadeguate, fonte di rischi eccessivi; lamentava altresì che l'impegno al pagamento dei restanti Euro 10.000 non poteva ritenersi assunto e che comunque l'altrui inadempimento aveva giustificato il ritiro. In via riconvenzionale il sig. V. ha pertanto richiesto la restituzione della somma di Euro 10.000 oltre ai danni subiti per i costi vivi di partecipazione al campionato e per il mancato guadagno che sarebbe altrimenti derivato dagli sponsors, pari ad ulteriori Euro 10.000 o la diversa somma di giustizia.

Si è costituita l'associazione, contestando le avverse richieste.

A seguito della prima udienza il giudice, con provvedimento riservato, non ha concesso la provvisoria esecuzione (vds. ord. 07/10/2015).

La causa, istruita mediante documenti ed attraverso l'escussione di taluni testi, è stata infine trattenuta in decisione dallo scrivente magistrato all'udienza del 16/05/2017, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

3. Ai fini della decisione, occorre in ordine logico-giuridico ricordare che l'oggetto del giudizio di opposizione non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma è altresì diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. 17/10/97, n. 10169; Cass. 04/12/97, n. 12311; Cass. 25/05/99, n. 5055; Cass. 27/09/1999, n. 10704). Quale corollario di tale indiscussa natura del giudizio risulta: a) che il creditore opposto ed il debitore opponente rivestono rispettivamente la posizione sostanziale di attore e convenuto, malgrado l'inversione di iniziativa processuale (cfr. Cass. 17/11/99, n. 11417 e Cass. 29/01/99, n. 813), gravando conseguentemente sull'opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (*ex multis*, Cass. S.U. 07/07/1993, n. 7448).

La domanda monitoria contiene in sé anche una domanda di condanna della controparte al pagamento di una somma determinata che deve essere censita al di là della ritualità del decreto ingiuntivo, non possedendo il giudizio di opposizione allo stesso la medesima valenza di un giudizio puramente impugnatorio (si è infatti osservato che sussiste

un dovere del giudicante di pronunciare nel merito della domanda anche in caso di omessa od insufficiente valenza probatoria dei documenti inizialmente allegati alla richiesta monitoria: *ex multis*, Cass. 16 maggio 2007, n. 11302).

Tanto premesso in ordine al riparto degli oneri probatori, si deve considerare come l'esito istruttorio sia stato radicalmente contraddittorio. I testi S. e Af., di parte opposta, hanno narrato di una moto senza problemi ed il primo nominativo ha addirittura riferito, pur senza circostanziare in termini precisi la risposta, che il mezzo dato a disposizione del sig. V. Alessio era persino dotato di maggiore potenza di quello che egli stesso utilizzava nel medesimo campionato. Non particolarmente precisa sul punto però la risposta dell'Af., che in ordine al cap. 2 ha premesso di non sapere se la moto che egli ha guidato il giorno 21/06/2014 fosse o meno quella utilizzata dall'opponente.

Del tutto opposta la situazione narrata dal teste Mantovani, che ha riferito di problemi tecnici reiterati, di scarsa professionalità (esemplificativo l'episodio di una riparazione compiuta dal sig. A. mentre mangiava del pollo, seguita il giorno successivo della gara dallo stesso problema alla frizione), nonché dell'abbandono per tali motivi delle gare da parte dell'opponente.

L'A., pur smentendo quanto affermato dall'opponente, ha tuttavia ammesso che quest'ultimo sostenne in proprio i costi della pista di Vallelunga e delle gomme impiegate nei test pre gara su detto circuito, evidenziando pertanto come l'assistenza prestata dall'associazione non sia stata certamente integrale, ma solo parziale.

Il padre del sig. V. ha, dal canto suo, confermato le problematiche della motocicletta affidata al figlio, con rischi di sicurezza e sostenimento in proprio di spese.

L'istruttoria e la posizione delle parti appare invece chiara nel ritenere che ad un certo punto il sig. V. abbia interrotto la collaborazione ritenendo cessato (se non addirittura mai sorto) un vero contratto per l'intera stagione velocistica e come, dall'altra parte, l'associazione abbia proseguito le gare con altri piloti, disinteressandosi dell'apporto sportivo dell'opponente.

E' evidente che entrambe le parti del giudizio hanno sostanzialmente ritenuto cessata la collaborazione e la vigenza del contratto di fatto comunque concluso con la consegna dei 10.000 Euro da parte dell'ingiunto, addebitandosi reciprocamente la colpa di detta interruzione e lamentando inadempienze reciproche che l'istruttoria sopra sintetizzata non ha permesso di acclarare in modo certo, né di stabilire quale di esse appaia causalmente prevalente in ordine alla cessazione del rapporto.

In particolare, ricordato che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci o una di esse contrasti la domanda di risoluzione avversaria giustificando la propria inadempienza con quella dell'altro contraente, il giudice del merito, prima di assumere una qualsiasi decisione, è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, si deve altresì sottolineare come l'istruttoria svolta non permetta una tale valutazione né, tantomeno, un giudizio di prevalenza dei rispettivi inadempimenti.

Appare infatti certo che se l'ingiunto non ha versato le ulteriori somme richieste, certamente la sua partecipazione al campionato CIV 2014 ha subito problematiche tecniche ed un'assistenza incompleta, tanto da aver dovuto sostenere in proprio costi per pneumatici e per l'utilizzo di almeno un circuito al fine di effettuare i necessari test.

In tale situazione processuale appare applicabile il seguente principio di diritto:

“Nel caso in cui attore e convenuto, lamentando reciproci inadempimenti, chiedano ciascuno la risoluzione del contratto per inadempimento dell'altro, il giudice dovrà pronunciare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, se nessuno dei due provi l'inadempimento dell'altro” (Trib. Ivrea, 16/12/2004).

Lo stesso S.C. ha ritenuto che (in mancanza di una prova affidante circa l'addebitabilità all'uno piuttosto che all'altro contraente dell'inadempimento maggiore) “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (Cass. 19/12/2014, n. 26907).

Parimenti, Tribunale, Piacenza, sentenza 09/03/2010 n° 153 (in www.altalex.com) e Cass. 03.07.2013, n.16637, secondo cui “il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza dei singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453, secondo comma, cod.civ., di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 cod civ.”.

Mentre costituisce *ius receptum* che lo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo dissenso non integra un'eccezione in senso proprio e, conseguentemente, può essere rilevata anche d'ufficio (Cassazione civile sez. I, 17 marzo 2014 n. 6125).

In definitiva il decreto ingiuntivo deve essere revocato integralmente, mentre va parimenti respinta – in quanto non sufficientemente provata – la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dal sig. V.

L'esistenza di soccombenze reciproche giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub 1737/2015, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 262/2015 emesso in data 12/02/2015; contestualmente respinge la domanda riconvenzionale svolta dal sig. V. Alessio nei confronti di Associazione sportiva dilettantistica _____;
- compensa le spese di lite.

Ravenna, 3 ottobre 2017

Il Giudice
Dott. Alessandro Farolfi